



POLITICA DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Dettagli documento:

Documento adottato con delibera del CdA del 27/03/2018

1° aggiornamento – CdA del 07/08/2018

2° aggiornamento [formale] – Direzione Generale 01/10/2018

3° aggiornamento – CdA del 9 marzo 2021 con decorrenza 31/03/2021

4° aggiornamento - CdA del 29 marzo 2022 con decorrenza 31/03/2022

5° aggiornamento - CdA del 19 luglio 2022 con decorrenza 02/08/2022

Indice	
PREMESSA	3
1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
Servizi di investimento	5
Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e prodotti assicurativi	7
3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ	9
Servizi di investimento	9
Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e prodotti assicurativi	9
4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	10
5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	11
6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	12
Servizi di investimento	12
Prodotti di investimento assicurativi e prodotti assicurativi	13
7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	13
8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY	14
ALLEGATI	14

PREMESSA

La direttiva 2004/39/CE in materia di mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID I) è stata in parte rifiuta nella direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR), applicabili a partire dal 1 gennaio 2018. La nuova disciplina, nel perseguire le medesime finalità della MiFID I, consistenti nel creare in Europa un mercato unico dei servizi finanziari, in grado di assicurare trasparenza e protezione degli investitori, conferma le scelte di fondo del 2004 e allo stesso tempo rafforza ulteriormente i presidi di tutela per gli investitori.

Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che, a causa della gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente sono aumentate le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti a mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti - comprese le loro preferenze di sostenibilità.

Relativamente ai prodotti assicurativi e ai prodotti di investimento assicurativi (IBIPS) il Decreto legislativo n. 68/2018 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2016/17, cosiddetta IDD (di seguito, la "IDD"), che ha introdotto la disciplina concernente le regole di condotta da adottare nella distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativi nel cui ambito sono inclusi tutti i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato.

Con specifico riferimento al sistema bancario, il recepimento della IDD ha altresì previsto un riparto di competenze tra le Autorità di Vigilanza: i) da una parte la Consob per quanto concerne la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e ii) dall'altra l'IVASS per quanto concerne la distribuzione dei prodotti assicurativi tradizionali.

Con riguardo alla disciplina dei prodotti d'investimento assicurativi il legislatore si è ispirato a quanto previsto dalla disciplina MiFID II – in considerazione del carattere succedaneo degli IBIPS rispetto agli strumenti finanziari e al fine di consentire agli investitori un livello di garanzia in linea con quello riconosciuto nella prestazione dei servizi di investimento – ed è intervenuto modificando, per quanto di interesse nella presente policy, il Regolamento Consob n. 20307/2018 (di seguito, il "RC") che detta i principi generali in materia di conflitti di interesse, rinviando altresì al Regolamento Delegato UE 2017/2359 (di seguito, il "Regolamento Delegato per prodotti di investimento assicurativi").

Nella regolamentazione europea diretta ad integrare la MiFID II e la IDD, e in particolare nel Regolamento Delegato UE 2017/565 e nel Regolamento Delegato UE 2017/2359, viene previsto che gli intermediari/distributori devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Banca Popolare Etica (di seguito la "Banca") si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca stabilirà gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti prima della prestazione del servizio.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di consulenza viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

Il presente documento **si articola** nelle seguenti sezioni:

- descrizione delle **relazioni con altre norme e documenti**;
- sintesi dei **riferimenti normativi**;
- richiamo al **criterio di proporzionalità**;
- **mappatura delle tipologie di conflitti di interesse** rilevanti per la Banca;
- **gestione dei conflitti di interesse** evidenziati;
- **informativa (disclosure)** dei conflitti di interesse cosiddetti “residuali”;
- descrizione delle modalità di tenuta del **registro dei conflitti di interessi** che sorgono in concreto nel corso dell’operatività della Banca;
- descrizione delle **regole di aggiornamento della Policy** e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi.

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella Policy sulla Strategia di Trasmissione degli ordini, nella Policy di Classificazione della Clientela e nella Policy sugli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d’investimento e di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativi.

In particolare:

- la Policy sulla Strategia di Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- la Policy di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata;
- la Policy sugli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori e/o di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le linee guida definite nelle suddette Policy devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell’erogazione dei servizi d’investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento e di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d’uso in apposita Disposizione interna.

Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa disponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento e di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Per quanto concerne lo svolgimento dei servizi di investimento, le linee guida della presente norma devono altresì essere recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla *Conflict Policy* (di seguito “Sintesi della *Conflict Policy* per la clientela”) che la Banca adotta (art. 34 del Regolamento Delegato 2017/565/UE).

Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 47 del Regolamento Delegato 2017/565/UE).

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 47 del Regolamento Delegato 2017/565/UE.

Per quanto concerne la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, la Banca dovrà indicare al cliente la natura e la fonte dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti (art. 133, comma 2, lett. b) punto V), del RC). Anche relativamente ai prodotti assicurativi, qualora i presidi adottati non siano sufficienti, ai sensi dell’art. 119 bis del D.lgs. n. 209/2005 (di seguito, il “CAP”), la Banca dovrà informare chiaramente il contraente, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Servizi di investimento

Per quanto concerne i servizi di investimento i riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2014/65/CE (di seguito “MiFID”) e al relativo Regolamento Delegato 2017/565/UE (di seguito “Regolamento Delegato”).

La MiFID II riconoscendo l’impossibilità di procedere ad un’assoluta eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell’intensificarsi delle attività delle imprese, prevede la necessità che gli intermediari provvedano ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità.

Il *focus* della normativa è, dunque, incentrato sull’organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

Il Regolamento Delegato stabilisce un “set” di **criteri minimali** in base ai quali le imprese di investimento debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

1. **potenzialità del pregiudizio**: l’impresa di investimento deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
2. **perimetro della verifica**: il comma 1 dell’art. 34 del Regolamento Delegato richiede espressamente di prendere in esame non solo l’impresa di investimento in sé considerata, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono;

3. **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'art. 33 del Regolamento Delegato individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse:

- è probabile che la Banca realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- la Banca presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
- la Banca ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- la Banca svolge la stessa attività del cliente;
- la Banca riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

L'**obiettivo principale della disciplina MiFID II in tema di conflitti di interessi** è assicurare che le imprese di investimento adottino **ogni idonea misura** per identificare e prevenire o gestire i conflitti d'interessi. A tal proposito, nell'art. 34 del Regolamento Delegato è prescritto alle imprese di investimento di elaborare in forma scritta la **politica di gestione dei conflitti di interesse** adeguata alle dimensioni, all'organizzazione delle medesime (*si veda il capitolo – Richiamo ai criteri di proporzionalità*), nonché alla natura e complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa.

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per prevenire o gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità.

In relazione a quanto sopra esposto, l'**art. 34** del Regolamento Delegato fornisce talune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'intermediario e il grado di rischio per i clienti. Tale norma si riferisce, in particolare, a:

- misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti pertinenti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti pertinenti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
- misure volte ad impedire o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto pertinente svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto pertinente a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2 della MiFID II, quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, il documento di *Conflict Policy* oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a

quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 23 della MiFID II, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti. La predetta informativa dev'essere adottata quale misura estrema da utilizzarsi solo quando le misure adottate dalla Banca non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Alla luce di quanto detto, l'informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Ai sensi dell'**art. 47, comma 1, lett. h)** ed i) del Regolamento Delegato, le imprese di investimento devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito **documento** a tutti i clienti, **che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse** conformemente all'art. 34 del Regolamento Delegato;
- la **messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.**

Secondo quanto disposto dall'**art. 35** del Regolamento Delegato, le imprese di investimento devono tenere ed aggiornare regolarmente un **registro** nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

Infine, nessun rilievo assume ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l'obbligo dell'intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio.

La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell'**art. 34, comma 4 del Regolamento Delegato**, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e prodotti assicurativi

Per quanto concerne i prodotti di investimento assicurativi i riferimenti normativi di seguito riportati fanno riferimento a quanto disposto nella IDD, nel RC e nel Regolamento delegato sui prodotti di investimento assicurativi, nonché con riguardo ai prodotti assicurativi all'art. 119 bis del CAP ed a quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

La normativa *de quo* prevede che i distributori mantengano ed applichino disposizioni organizzative ed amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Al fine di identificare i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante l'attività di distribuzione assicurativa, i distributori valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:

a) è distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;

b) ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

I distributori procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l'altro.

Al fine della precedente valutazione i distributori prendono in considerazione, come criteri minimi, le situazioni seguenti:

a) è probabile che il distributore, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;

b) il distributore, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;

c) il distributore, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità - i distributori stabiliscono specificatamente per ciascun prodotto di investimento assicurativo se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente. Fermo restando, invece, il divieto nella distribuzione di prodotti assicurativi di assumere la contemporanea qualifica di distributore e di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative.

Si precisa, inoltre, che qualora il distributore appartenga ad un Gruppo la politica sui conflitti di interesse deve tener conto anche di qualunque circostanza di cui il distributore è o dovrebbe essere informato, che possa portare a un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività di altri membri del proprio gruppo di appartenenza (art. 4 del Regolamento delegato prodotti di investimento assicurativi).

La politica di gestione deve quindi, in primo luogo, consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la politica di gestione deve dare atto delle procedure e misure adottate per prevenire e gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità.

In relazione a quanto sopra l'art. 5 del Regolamento delegato prodotti di investimento assicurativi fornisce talune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Più nel dettaglio le procedure da seguire e le misure da adottare includono:

a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del distributore;

c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra i pagamenti, incluso il compenso, ai soggetti rilevanti che esercitano un'attività e i pagamenti, incluso il compenso, ad altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d) misure miranti a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui le attività di distribuzione assicurativa vengono svolte dal distributore, o dai loro dirigenti o dipendenti, o da chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente;

e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività di distribuzione assicurativa distinte, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;

f) una politica sugli omaggi e sui benefici che stabilisca chiaramente in quali condizioni gli omaggi e i benefici possono essere accettati o concessi e quali misure devono essere adottate quando li si accettano o li si concedono.

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i distributori informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Servizi di investimento

La MiFID II ed il Regolamento Delegato dispongono che le imprese di investimento, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale imprese di investimento di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Delegato, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela - comprese le sue preferenze di sostenibilità - la Banca deve fornire

adeguata disclosure secondo quanto stabilito dalla normativa (*si veda il capitolo 6 – Informativa sui conflitti di interesse*).

Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e prodotti assicurativi

I principi sopra illustrati concernenti i servizi di investimento trovano applicazione anche relativamente alla distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativi, posto che le procedure e le misure che il distributore deve adottare devono essere adeguate alla dimensione e alle attività svolte dal distributore, al gruppo di appartenenza del distributore ed al rischio di ledere gli interessi del cliente (art. 5 del Regolamento delegato prodotti di investimento assicurativi e art. 119 bis del CAP).

4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento e nella distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex post, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, con riguardo ai servizi di investimento, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'**art. 33 del Regolamento Delegato**, di seguito illustrate:

- **lett. a)** realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- **lett. b)** siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- **lett. c)** abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- **lett. d)** svolgano la medesima attività del cliente;
- **lett. e)** ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio;

mentre con riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi a quanto disposto dall'**art. 119 bis del CAP** e dall'**art. 3 del Regolamento delegato prodotti di investimento assicurativi**, quelle di seguito elencate:

- **lett. a)** realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;

- **lett. b)** ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli dei clienti in questione;
- **lett. c)** partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** o di distribuzione assicurativa prestati;
- b. tipologia di **strumento finanziario, di prodotto di investimento assicurativo e di prodotti assicurativi** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o la distribuzione assicurativa;
- d. oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale;
- e. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento o di distribuzione assicurativa;
- f. **Regolamento della Struttura Organizzativo – Funzionale.**

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento o la distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari o prodotti assicurativi o prodotti di investimento assicurativi emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne è derivata la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari o distribuzione di prodotti assicurativi o prodotti di investimento assicurativi:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I **servizi** considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

1. Ricezione e trasmissione di ordini;
2. Collocamento semplice di strumenti finanziari;
3. Servizio di consulenza in materia di investimenti;
4. Negoziazione per conto proprio;
5. Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile
6. Distribuzione di prodotti assicurativi.

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- la **rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela - comprese le sue preferenze di sostenibilità**;
- il **“costo aziendale” delle soluzioni organizzative** definite;
- la **dimensione e la complessità dell’attività svolta dall’Istituto**.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad **impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti**. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato (cd. procedura Market Abuse);
- soluzioni organizzative volte a **garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti**;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto pertinente a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Si sottolinea che, ai fini dell’individuazione delle misure di gestione dei conflitti, **non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela** (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Banca** attraverso:

- l’adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l’adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Si rinvia al dettaglio fornito nell’Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse, nel quale sono evidenziate le più rilevanti e comuni politiche di gestione adottate dalla Banca al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel capitolo sono riportate le **tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela** in quanto:

- non è stato possibile individuare idonee misure organizzative, oppure
- le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela - comprese le sue preferenze di sostenibilità - al fine di consentirle di prendere una decisione informata sul servizio di investimento, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Servizi di investimento

Per quanto riguarda le **modalità** mediante le quali verrà fornita l'informativa alla clientela, la Banca consegnerà **la propria politica di gestione dei conflitti** (contenuta nel documento di sintesi) preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento che originano un conflitto di interesse. Inoltre, a compimento di ogni **operazione che genera un conflitto verrà consegnata una informativa** in forma scritta. Con riguardo a detta informativa, qualora la Banca offra ai propri clienti strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da altre entità del gruppo, compresi nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel regolamento 573/2013/UE, nella direttiva 2013/36/UE o nella direttiva 2014/59/UE, fornisce informazioni supplementari spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezione fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE.

Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.**

La Banca ha ritenuto opportuno acquisire di volta in volta una **firma del cliente per presa visione di tale informativa.**

Prodotti di investimento assicurativi e prodotti assicurativi

Per quanto riguarda le **modalità** mediante le quali verrà fornita l'informativa alla clientela, la Banca fornirà informazioni circa i conflitti di interessi concernenti il singolo prodotto così come richiesto dall'art. 133 del RC oltre a una specifica ***informativa*** in forma scritta al compimento di ogni **operazione che genera un conflitto** contenente: a) una descrizione specifica del conflitto di interesse in questione; b) una spiegazione sul carattere generale e le fonti del conflitto; c) una spiegazione al consumatore circa i rischi che insorgono dal conflitto di interesse e le misure per attenuare il rischio; d) una indicazione chiara circa la non sufficienza ad assicurare, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente mediante le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla banca. Con riguardo ai prodotti assicurativi, la Banca fornirà informazioni circa i conflitti di interesse in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'art. 120 ter del CAP e del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.**

La Banca ha ritenuto opportuno acquisire di volta in volta una **firma del cliente per presa visione di tale informativa.**

Si rinvia al dettaglio fornito nell'Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse, dove vengono riportate le principali casistiche in cui la Banca è tenuta a fornire adeguata informativa alla clientela.

7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Alla luce di quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Delegato, dall'art. 7 del Regolamento delegato prodotti di investimento assicurativi e dell'art. 119 bis del CAP, che prescrivono l'obbligo per gli intermediari/distributori di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento e di distribuzione assicurativa svolti dall'impresa, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito un **registro** nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in

concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e di distribuzione assicurativa per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione aziendale che avrà il compito di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità - affinché possa essere aggiornato con tempestività.

La Direzione Generale della Banca riceve, con cadenza almeno annuale, relazioni scritte sulle situazioni di cui al predetto registro.

La Banca ha attribuito la responsabilità della verifica e monitoraggio del registro alla funzione di compliance istituita ai sensi delle vigenti disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia e Consob.

8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha definito alcune regole volte a garantire che la politica di gestione dei conflitti sia nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti.

La Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della politica medesima e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.

ALLEGATI

1. Mappatura dei conflitti di interesse